

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. ssa Annamaria Casadonte Presidente

dott. ssa Simona Boiardi giudice rel

dott. Antonio Fortunato giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. 61-1/2026, a carico di CAST Carpenteria Stampaggio Lamiera srl, ha emesso il seguente

d e c r e t o

Visto il ricorso contenente domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi ex art.40 e 44 CCII, proposto in data 20/04/2026, dalla società CAST CARPENTERIA STAMPAGGIO LAMIERA srl (iscr. registro imprese dell'EMILIA, c.f. e partita iva 00280430356) in persona della sua amministratrice unica e legale rapp.te Martinelli Lorenza nata a Reggio Emilia il 15 luglio 1967, cod. fisc. MRTLNZ67L55H2230 con sede legale in Rolo (RE) Via Costituzione 1/3;

rilevato che, con decreto adottato in data 29 marzo 2024, comunicato il successivo 2 aprile 2024, l'intestato Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha concesso alla Società il termine di giorni sessanta ex art. 44, comma primo lett. a), CCII, decorrente dalla data di pubblicazione del Ricorso nel Registro delle Imprese conservato presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia, nominando quale Commissario giudiziale l'Avv. Filippo Rasile;

La domanda è stata iscritta nel registro delle imprese in data 22 aprile 2026, ai sensi dell'art. 40, co. 3, ccii.

rilevato che con il medesimo provvedimento il Tribunale ha dato atto dell'operatività delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, misure protettive di cui

all'art.54 comma 2 primo e secondo periodo decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n.14 già efficaci a decorrere dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese;

rilevato che la debitrice ha rinunciato al termine concesso con atto depositato il 25 agosto 2026;

vista l'informativa del commissario giudiziale;

rilevato che nel procedimento risulta l'intervento della Sig.ra Alberici Cinzia; il relativo atto, tuttavia, è limitato alla richiesta di partecipazione alla procedura in qualità di creditrice privilegiata e non contiene domanda di apertura della liquidazione giudiziale né manifestazione della volontà di proseguire il procedimento a tale fine. Neppure risulta, allo stato, una manifestazione di volontà del PM ministero ex art. 43, co. 1, ccii.

ritenuto che occorre, revocare le misure protettive operanti ex lege e successivamente prorogate dal Tribunale;

ritenuto che va liquidato il compenso finale al commissario giudiziale nominato;

che la misura del compenso va determinata in base all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dal Commissario nel periodo considerato;

p.q.m.

visto l'articolo 43 CCII così provvede:

dichiara l'estinzione del procedimento aperto ai sensi dell'art.44 e 40 CCII;

revoca le misure protettive concesse ex all'articolo 54, comma 2, 1° e 2° periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 e successivamente prorogate;

liquida al commissario giudiziale nominato Avv. Filippo Rasile per l'opera prestata il compenso finale omnicomprensivo di euro 24.896,25;

ordina la comunicazione immediata del presente decreto al registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo

Si comunichi alla società debitrice, al commissario giudiziale, alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia e alla creditrice intervenuta Alberici Cinzia

Così deciso in Reggio Emilia il 1 settembre 2026, nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

la Presidente

Annamaria Casadonte